

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 9 luglio 2014. C. 3766 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 76

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Madrid il 22 settembre 2015. C. 3768 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 78

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali. C. 3976 Governo, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame e conclusione)* .. 79

ALLEGATO 1 (Proposte emendative presentate) 96

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015. C. 3973 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016. C. 3974 Governo *(Esame congiunto e rinvio)* ... 80

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Atto n. 297-bis *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 89

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 109

ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere presentata dal Gruppo M5S) 112

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 95

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 luglio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.20.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 9 luglio 2014. C. 3766 Governo, approvato dal Senato.

blica socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 9 luglio 2014. C. 3766 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il

disegno di legge reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam in materia di lotta alla criminalità, fatto a Roma il 9 luglio 2014.

Passando all'esame dei contenuti dell'Accordo e del disegno di legge di ratifica che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, segnala, in merito ai profili di quantificazione, che gli oneri complessivi derivanti dall'Accordo vengono quantificati dalla relazione tecnica in euro 59.592 annui, precisandosi, inoltre, che, di tali oneri, 37.738 euro hanno natura di oneri valutati e 21.854 euro di oneri autorizzati. Sul punto non ha osservazioni da formulare considerato che, alla luce di quanto chiarito con riguardo ad altri provvedimenti di contenuto analogo, l'insieme degli oneri valutati sembrerebbe riconducibile alle voci afferenti a biglietti aerei, diarie, vitto, alloggio e copertura sanitaria mentre sembrerebbero ascrivibili agli oneri di natura autorizzata le voci di spesa relative a spese di ristorazione e *coffee break*, spese di docenza, materiale didattico e interpretariato. Sul punto ritiene comunque opportuna una conferma.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che agli oneri complessivamente derivanti dall'attuazione dell'Accordo, determinati – tra oneri « valutati » ed oneri qualificati in termini di limite massimo di spesa – in euro 59.592 annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2016-2018. Al riguardo, fa presente che il predetto accanamento reca le necessarie disponibilità.

Osserva, inoltre, che l'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica reca una specifica clausola di salvaguardia, volta ad imputare eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alla dotazioni finanziarie di parte corrente destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma « Contrasto al

crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » e, comunque, della missione « Ordine pubblico e sicurezza » dello stato di previsione del Ministero dell'interno. In proposito, poiché l'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi richiamato, risulta ora riferito ai soli fattori legislativi per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2016, n. 90, recante il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, ritiene necessario che il Governo chiarisca se la predetta clausola possa essere attivata senza compromettere la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulla missione e il programma interessati ovvero se sia necessario che la clausola medesima richiami anche le spese di adeguamento al fabbisogno di cui alla successiva lettera *c*) del comma 5 del predetto articolo 21. In tale ultimo caso si renderebbe necessario una modifica del testo del provvedimento, che comporterebbe una ulteriore nuova lettura presso il Senato.

Il Viceministro Enrico MORANDO chiarisce che l'insieme degli oneri valutati è riconducibile alle voci afferenti a biglietti aerei, diarie, vitto, alloggio e copertura sanitaria mentre sono ascrivibili agli oneri di natura autorizzata le voci di spesa relative a spese di ristorazione e *coffee break*, spese di docenza, materiale didattico e interpretariato.

Inoltre, con riferimento alla clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, pur convenendo con il relatore sul fatto che il richiamo all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi contenuto debba ora intendersi riferito, per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, ai soli fattori legislativi, assicura che l'eventuale attivazione di detta clausola non è comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sul programma e la missione interessati.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 3766, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 9 luglio 2014;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'insieme degli oneri valutati è riconducibile alle voci afferenti a biglietti aerei, diarie, vitto, alloggio e copertura sanitaria mentre sono ascrivibili agli oneri di natura autorizzata le voci di spesa relative a spese di ristorazione e *coffee break*, spese di docenza, materiale didattico e interpretariato;

l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2 – per quanto il richiamo all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi contenuto debba ora intendersi riferito, per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, ai soli fattori legislativi – non è comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sul programma e la missione interessati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato

di Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Madrid il 22 settembre 2015.

C. 3768 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il provvedimento autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale e che il testo iniziale del disegno di legge è corredato di relazione tecnica, che afferma la neutralità finanziaria delle attività connesse all'Accordo.

In merito ai profili di quantificazione, prende atto di quanto riferito dalla relazione tecnica circa la non onerosità delle attività connesse allo scambio di informazioni. Ritiene peraltro opportuno acquisire una conferma che anche le spese per l'attività di verifica nonché gli eventuali costi straordinari posti a carico della Parte interpellata potranno essere sostenuti utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente e, quindi, senza oneri per la finanza pubblica.

Il Viceministro Enrico MORANDO, sottolineando la grande importanza degli Accordi che la Repubblica italiana ha sottoscritto con alcuni Stati sullo scambio di informazioni in materia fiscale ai fini della lotta all'evasione fiscale, conferma che le spese per l'attività di verifica nonché gli eventuali costi straordinari posti a carico della Parte interpellata potranno essere sostenuti utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 3768, recante Ratifica ed esecuzione del-

l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Madrid il 22 settembre 2015;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che anche le spese per l'attività di verifica nonché gli eventuali costi straordinari posti a carico della Parte interpellata potranno essere sostenuti utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 luglio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.25.

Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali.

C. 3976 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 luglio 2016.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che sono state presentate 78 proposte

emendative riferite al provvedimento in esame (*vedi allegato 1*). Invita quindi il relatore ad esprimere il parere sugli emendamenti relativi all'articolo 1.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore, dichiarandosi disponibile, in caso di richiesta, a fornire chiarimenti sulle motivazioni alla base del parere relativo a ciascuna proposta emendativa.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Alberto Giorgetti 1.1, Palese 1.2, Guidesi 1.3 e Melilla 1.4, gli identici emendamenti Alberto Giorgetti 1.5, Guidesi 1.6, Marcon 1.7 e Palese 1.8, gli identici emendamenti Guidesi 1.9, Palese 1.10 e Alberto Giorgetti 1.11, gli emendamenti Guidesi 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16 e 1.17, gli identici emendamenti Guidesi 1.18, Marcon 1.19 e Alberto Giorgetti 1.20, gli identici emendamenti Alberto Giorgetti 1.21, Marcon 1.22 e Guidesi 1.23, gli emendamenti Guidesi 1.24, Pastorino 1.25, Guidesi 1.26, Caso 1.27, D'Incà 1.28, Guidesi 1.29, Pastorino 1.30 e Guidesi 1.31, gli identici emendamenti Guidesi 1.32 e Palese 1.33, gli identici emendamenti Guidesi 1.34, Sorial 1.35 e Pastorino 1.36, gli emendamenti Pastorino 1.37 e 1.38, gli identici emendamenti Melilla 1.39, Palese 1.40, Guidesi 1.41 e Alberto Giorgetti 1.42, gli identici emendamenti Alberto Giorgetti 1.43, Palese 1.44 e Guidesi 1.45, gli identici emendamenti Alberto Giorgetti 1.46 e Guidesi 1.47, gli identici emendamenti Palese 1.48 e Guidesi 1.49, l'emendamento Guidesi 1.50, gli identici emendamenti Guidesi 1.51 e Carriello 1.52, gli identici emendamenti Alberto Giorgetti 1.53 e Guidesi 1.54, nonché l'emendamento Guidesi 1.55.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Alberto Giorgetti 2.1 e Guidesi 2.2, gli emendamenti Guidesi 2.3, 2.4 e 2.5, Melilla 2.6 e Pastorino 2.7 e gli identici emendamenti Alberto Giorgetti 2.8 e Guidesi 2.9.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Caso 3.1 e gli identici emendamenti Marcon 3.2, Alberto Giorgetti 3.3 e Guidesi 3.4.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 4.

Il Viceministro Enrico MORANDO, rilevando come non sia chiaro cosa siano i buoni passivi e attivi rappresentati da buoni locali emessi da associazioni senza scopo di lucro, previsti dall'articolo aggiuntivo Catalano 4.01, esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Caso 4.1, gli identici emendamenti Alberto Giorgetti 4.2 e Guidesi 4.3, gli emendamenti Brugnerotto 4.4, Caso 4.5 e Guidesi 4.6 e 4.7, nonché l'articolo aggiuntivo Catalano 4.01.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 5.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiunti Alberto Giorgetti 5.01 e 5.02.

Francesco BOCCIA, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli della Commissione affari costituzionali e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Vincenzo CASO (M5S) preannuncia il voto contrario del gruppo M5S sul provvedimento in esame.

La Commissione delibera quindi di conferire il mandato al relatore, Maino Marchi, di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Francesco BOCCIA, *presidente*, si riserva di nominare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015.

C. 3973 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016.

C. 3974 Governo.

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, in relazione al disegno di legge C. 3973, recante Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015, evidenzia quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 36 della legge n. 196 del 2009, il Rendiconto generale

dello Stato, articolato per missioni e programmi, è costituito da due parti:

1) il conto del bilancio, che espone l'entità effettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento;

2) il conto del patrimonio, che espone le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato.

Rammenta inoltre che al Rendiconto è allegata, per ciascuna amministrazione, una Nota integrativa, articolata per missioni e programmi, che illustra i risultati conseguiti con la gestione in riferimento agli obiettivi fissati con le previsioni di bilancio, le risorse finanziarie impiegate, anche con l'indicazione dei residui accertati, e gli indicatori che ne misurano il grado di raggiungimento.

Il Rendiconto medesimo è, infine, corredato del Rendiconto economico, al fine di integrare la lettura dei dati finanziari con le informazioni economiche fornite dai referenti dei centri di costo delle amministrazioni centrali dello Stato.

Ai sensi dell'articolo 36, comma 6, della legge n. 196 del 2009, è inoltre allegata al Rendiconto una relazione illustrativa delle risorse impiegate per finalità di protezione dell'ambiente e di uso e gestione delle risorse naturali da parte delle amministrazioni centrali dello Stato (Eco-Rendiconto dello Stato).

Tanto precisato, venendo al contenuto del provvedimento, evidenzia che gli articoli 1, 2 e 3 espongono i risultati complessivi relativi alle amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2015, e sono riferiti rispettivamente alle entrate (con accertamenti per 829.108,1 milioni di euro), alle spese (con impegni per 826.630,8 milioni di euro) e alla gestione finanziaria di competenza, intesa come differenza tra il totale di tutte le entrate accertate e il totale di tutte le spese impegnate, che evidenzia un avanzo di 2.477,2 milioni di euro.

L'articolo 4 espone la situazione finanziaria del conto del Tesoro, che evidenzia, al 31 dicembre 2015, un disavanzo di 245.428,1 milioni di euro.

L'articolo 5 reca:

l'approvazione dell'Allegato n. 1 contenente l'elenco dei decreti con i quali sono stati effettuati prelevamenti dal « Fondo di riserva per le spese impreviste »;

l'approvazione dell'Allegato n. 2 relativo alle eccedenze di impegni e di pagamenti risultate in sede di consuntivo, rispettivamente sul conto della competenza, sul conto dei residui e sul conto della cassa.

L'articolo 6 espone la situazione patrimoniale dello Stato al 31 dicembre 2015 (di cui al conto generale del patrimonio), da cui risultano attività per un totale di 962,6 miliardi di euro e passività per un totale di 2.721,0 miliardi di euro.

Gli articoli da 7 a 9 espongono i dati relativi ai conti consuntivi delle aziende e amministrazioni autonome (Istituto agronomico per l'Oltremare, Archivi notarili, Fondo edifici di culto).

Infine, l'articolo 10 dispone l'approvazione del Rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato e dei rendiconti delle Amministrazioni e delle Aziende autonome secondo le risultanze indicate negli articoli precedenti.

Si sofferma, in primo luogo, sui risultati della gestione di competenza.

Nel suo insieme, la gestione di competenza ha fatto conseguire nel 2015 un miglioramento dei saldi rispetto alle previsioni definitive; un miglioramento si denota anche, per il saldo netto da finanziare e per il ricorso al mercato, con riferimento ai risultati registrati nell'esercizio 2014.

In particolare, il saldo netto da finanziare (SNF) presenta nel 2015 un valore pari a -41.545 milioni di euro, con un miglioramento di 11.294 milioni rispetto al saldo registrato nel 2014 (-52.839 milioni), dovuto al buon andamento delle entrate finali.

Analizzando l'andamento delle entrate e delle spese correnti, si evidenzia, invece, l'ulteriore netta flessione registrata dal risparmio pubblico (saldo delle operazioni correnti) che, dopo essere sceso nel 2014 a 18,4 miliardi di euro rispetto ai 39,7 miliardi del 2013, si attesta nel 2015 ad un valore negativo di 9 miliardi di euro, dovuto ad un forte incremento delle spese correnti rispetto al 2014 (di oltre 43,6 miliardi), riconducibile ad una impostazione meno rigida di politica fiscale nel corso del 2015, solo in parte compensato dall'incremento delle entrate correnti (+16,1 miliardi). Anche in questo caso il risultato è comunque migliore delle corrispondenti previsioni definitive, in base alle quali il risparmio pubblico avrebbe dovuto attestarsi su valori decisamente più negativi (oltre i 33 miliardi).

Infine, il dato del ricorso al mercato finanziario (differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, incluse quelle relative al rimborso di prestiti) si attesta nel 2015 a 257,1 miliardi, evidenziando una sostanziale stabilità rispetto al 2014 (260,4 miliardi di euro), mantenendosi dunque su valori decisamente più elevati rispetto sia al 2013 (199 miliardi di euro) che al 2012 (203,5 miliardi). Conferma comunque, anche per questo, il sensibile miglioramento rispetto alla previsione definitiva, che lo stimava in 298,6 miliardi.

Ad ogni modo, sia il saldo netto da finanziare che il ricorso al mercato registrati nel 2015 sono rimasti nettamente al di sotto del tetto stabilito dalla legge di stabilità per il 2015 (tetto che risultava fissato in -70.884 milioni per il saldo netto da finanziare ed in -323.000 milioni per il ricorso al mercato, al lordo delle regolazioni contabili e debitorie pregresse).

Il miglioramento del saldo netto da finanziare sopra evidenziato discende da una gestione di competenza che evidenzia una evoluzione positiva dell'andamento degli accertamenti di entrate finali rispetto al 2014, per la maggior parte ascrivibile alle maggiori entrate tributarie accertate, i cui effetti positivi risultano in parte compensati da un aumento moderato degli impegni di spesa.

Come evidenziato nella relazione illustrativa al disegno di legge di rendiconto, l'andamento crescente delle entrate finali accertate sarebbe riconducibile, oltre che al miglioramento del ciclo, all'applicazione del decreto legislativo n. 175 del 2014 – riguardante la semplificazione fiscale e l'introduzione della dichiarazione dei redditi precompilata – che ha modificato i meccanismi di compensazione e restituzione delle imposte tributarie.

Dal lato della spesa, un orientamento meno restrittivo della politica di bilancio ha determinato un incremento complessivo degli impegni finali, ed in particolare della spesa corrente (+43 miliardi rispetto al 2014), cui ha fatto peraltro riscontro la riduzione della spesa in conto capitale (-35 miliardi).

L'entità degli accertamenti complessivi di entrata (comprensivi delle entrate per accensione di prestiti) è risultata, nel 2015, pari a 829.108 milioni di euro, con una evoluzione negativa rispetto al 2014 (-1,3 per cento).

Come evidenziato anche nella relazione illustrativa, tale andamento rispetto all'esercizio 2014 trae origine dalla dinamica dell'accensione di prestiti, che ha registrato una contrazione di oltre 30 miliardi di euro (-10,4 per cento).

Gli impegni complessivi di spesa ammontano nel 2015 (incluse le spese per rimborso prestiti) a 826.631 milioni. Rispetto ai risultati dell'anno precedente, la gestione presenta un aumento complessivo degli impegni di spesa di 16 miliardi di euro (+2,0 per cento). Nel complesso, il peso della spesa complessiva, in rapporto al PIL, è passato dal 50,2 per cento del 2014 al 50,5 per cento del PIL nel 2015.

Sulla base di una sintetica analisi del confronto 2014-2015 relativo all'andamento delle entrate finali accertate – che hanno raggiunto, come detto, un valore pari a 569.566 milioni – rileva innanzitutto il loro aumento per circa 19,4 miliardi (a fronte di un decremento di 3,8 miliardi registrato nel 2014 rispetto al 2013).

L'aumento delle entrate finali trova giustificazione nella crescita del PIL che ha determinato principalmente un au-

mento del primo titolo delle entrate. Rispetto al 2014, infatti, si registra un aumento delle entrate tributarie, che si attestano intorno a 477,2 miliardi di euro (460,3 miliardi nel 2014 e 464,9 miliardi registrati nel 2013), e una flessione delle entrate extratributarie, che raggiungono il livello di 83,6 miliardi (84,4 miliardi nel 2014, 85,7 miliardi nel 2013). Le entrate relative al Titolo III « Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti » registrano un incremento di 3,2 miliardi rispetto al 2014.

L'analisi in dettaglio delle singole componenti gestionali che hanno concorso alla dinamica di competenza mostra, dal lato delle entrate, che le entrate tributarie si attestano a 477.178 milioni di euro (460,3 miliardi nel 2014 e 464,9 miliardi nel 2013), mentre quelle extratributarie raggiungono il livello di 83.602 (84,4 miliardi nel 2014 e 85,7 miliardi nel 2013).

Per quanto concerne, in particolare, l'andamento delle entrate tributarie, nel 2015 si evidenzia, rispetto al 2014, un aumento sia delle imposte sul patrimonio e sul reddito di 14,6 miliardi (+6 per cento), sia delle tasse ed imposte sugli affari di 3,8 miliardi (+2,4 per cento). Risultano in diminuzione, invece, le imposte sulla produzione, sui consumi e dogane di circa 2 miliardi (-5,8 per cento).

Per le entrate extratributarie, i peggioramenti riguardano principalmente i recuperi, rimborsi e contributi (-1,2 miliardi rispetto al 2014, pari al -2,6 per cento) e gli interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro (-659 milioni rispetto al 2013, pari al -11 per cento). In miglioramento per circa 1,4 miliardi di euro invece i proventi dei servizi pubblici minori (+5,6 per cento).

Notevole, infine, l'aumento delle entrate registrate in relazione all'alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti, che sono passate dai 5,5 miliardi di euro del 2014 agli 8,7 miliardi del 2015, superando il livello dei 7,9 miliardi registrato nel 2012. Tale incremento è quasi interamente ascrivibile

alla vendita di beni ed affrancazione di canoni i quali hanno più che raddoppiato gli introiti.

Venendo poi alle spese finali, la gestione di competenza 2015 ha dato luogo, come detto, ad impegni di spesa per complessivi 611.111 milioni di euro, in aumento di 8.086 milioni rispetto all'esercizio precedente.

In merito, osserva come la spesa di parte corrente abbia generato impegni per 569.801 milioni di euro (in aumento dell'8,3 per cento a fronte dei 526.195 milioni di euro registrati nel 2014), mentre quella in conto capitale è scesa a 41.310 milioni di euro (in diminuzione del 46,2 per cento circa rispetto ai 76.831 milioni di euro registrati nel 2014).

Con riferimento alla dinamica delle spese correnti, complessivamente aumentate dell'8,3 per cento, confrontando i dati con quelli dell'esercizio 2014, la categoria che registra maggiori aumenti è quella relativa alle poste correttive e compensative (+43,2 per cento), seguita dai trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private (+33,6 per cento) e alle imprese (+33,9 per cento).

Gli impegni per redditi da lavoro dipendente, che rappresentano il 15,3 per cento degli impegni, ammontano a 86.966 milioni di euro, in sostanziale stabilità rispetto al 2014. La spesa corrente del 2015 si caratterizza poi per una sostanziale stabilità nei consumi intermedi che passano dai 12,3 miliardi del 2014 ai 12,9 miliardi del 2015 e per un calo degli oneri per interessi passivi, pari a 74,5 miliardi di euro (rispetto a 81,1 miliardi nel 2014 e 81,9 miliardi nel 2013 e 81,4 miliardi nel 2012). Sostanzialmente stabili risultano le altre voci.

Per quel che concerne la spesa in conto capitale, i dati registrano una forte diminuzione, da 76.830 milioni del 2014 ai 41.310 milioni del 2015 (circa -35,5 miliardi).

Come evidenziato nella relazione illustrativa al disegno di legge di rendiconto, la contrazione della spesa in conto capitale rispetto al 2014 è da mettere in relazione al fatto che tale titolo di spesa aveva

registrato un notevole incremento nel biennio 2013-2014, per la forte immissione di liquidità nel sistema economico determinata dai decreti-legge n. 35 e n. 102 del 2013, con i quali è stata operata una consistente azione di sostegno all'economia e alla domanda interna, volta a favorire lo sblocco dei pagamenti dei debiti delle amministrazioni pubbliche verso i propri fornitori.

Passando poi alla gestione dei residui, in base ai dati forniti nella Relazione al Rendiconto, al 1° gennaio 2015 il conto dei residui indicava residui attivi iniziali, provenienti dagli esercizi 2014 e precedenti, per un valore complessivo di 209.126 milioni di euro e residui passivi delle spese complessive per 113.254 milioni di euro, al lordo dei residui relativi al rimborso di prestiti, con una eccedenza attiva pari a 95.872 milioni di euro (nel 2014 l'eccedenza attiva era pari a 176.907 milioni di euro).

Nel corso dell'esercizio 2015, l'entità dei residui si è andata modificando a seguito sia dell'attività di accertamento e gestione in conto residui; inoltre, la gestione di competenza dell'esercizio 2015 ha dato luogo alla formazione di nuovi residui.

Infatti, rispetto allo stock di 209.126 milioni di residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti, al 31 dicembre 2015 ne sono stati accertati 150.680 milioni, di cui solo 37.773 milioni incassati e 112.907 milioni ancora da versare o riscuotere. A tale importo di residui pregressi si sono aggiunti 95.352 milioni di residui di nuova formazione, per un totale di residui attivi, al 31 dicembre 2015, pari a 208.260 milioni.

Analogamente, per quanto riguarda i residui passivi delle spese complessive, dei 113.254 milioni di residui indicati al 1° gennaio 2015, provenienti dagli esercizi precedenti, ne risultano accertati 99.304 milioni, di cui 52.523 pagati e 46.781 milioni ancora da pagare, che unitamente ai residui di nuova formazione, pari a 66.250 milioni, determinano residui passivi totali al 31 dicembre 2015, per 113.031 milioni.

Non considerando i residui relativi al Titolo III « rimborso delle passività finan-

ziarie », pari a 3.340 milioni, i residui passivi delle spese finali ammontano a 109.691 milioni.

In sintesi, il conto dei residui al 31 dicembre 2015 espone residui attivi per 208.260 milioni e residui passivi per 113.031 milioni (di cui 3.340 milioni relativi al Titolo III rimborso delle passività finanziarie), con una eccedenza attiva di 95.229 milioni di euro.

Nel Rendiconto sono poi espone ed illustrate le risultanze della gestione di cassa: va ricordato in proposito che la gestione di competenza e la gestione dei residui concorrono a determinare i risultati della gestione di cassa, che è rappresentata, per la parte di entrata, dagli incassi e, per la parte di spesa, dai pagamenti. La gestione di cassa presenta, sotto un profilo generale, un andamento analogo a quella di competenza, con risultanze che pur evidenziando un miglioramento rispetto alle previsioni definitive denotano comunque un peggioramento dei saldi rispetto ai risultati conseguiti nel 2014.

Il disegno di legge di Rendiconto espone infine il Conto generale del Patrimonio che, si rammenta, costituisce il documento contabile che fornisce annualmente la situazione patrimoniale dello Stato, quale risulta alla chiusura dell'esercizio.

Esso comprende:

a) le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le relative variazioni prodotesi durante l'esercizio di riferimento;

b) la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.

Dai risultati generali della gestione patrimoniale 2015 emerge una eccedenza passiva di 1.758,4 miliardi, con un peggioramento di 66,8 miliardi rispetto alla situazione patrimoniale a fine 2013 (risultato negativo ma migliore rispetto al risultato negativo ben più consistente registrato nel 2014 sul dato 2013, pari a -129,6 miliardi), determinata da una riduzione delle attività (-6 miliardi circa) e

da un aumento delle passività (+60,9 miliardi).

Passando poi all'esposizione del contenuto del disegno di legge C. 3974, recante assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016, evidenzia quanto segue.

Come è noto, l'istituto dell'assestamento di bilancio dello Stato è previsto per consentire un aggiornamento, a metà esercizio, degli stanziamenti del bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente.

Con il disegno di legge di assestamento le previsioni di bilancio sono adeguate in relazione:

per quanto riguarda le entrate, all'eventuale revisione delle stime del gettito;

per quanto riguarda le spese aventi carattere discrezionale, ad esigenze sopravvenute;

per quanto riguarda la determinazione delle autorizzazioni di pagamento, in termini di cassa, alla consistenza dei residui accertati in sede di rendiconto dell'esercizio precedente.

Il disegno di legge di assestamento del bilancio per l'esercizio 2016 riflette la struttura del bilancio dello Stato organizzato – secondo la disciplina recata dalla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009 – in missioni e programmi, che costituiscono, a decorrere dal 2011, le unità di voto.

Ciò premesso, venendo ora al contenuto del provvedimento di assestamento, esso all'articolo 1 dispone l'approvazione delle variazioni alle previsioni del bilancio dello Stato per il 2016 (approvato con la legge n. 209 del 28 dicembre 2015) indicate nelle annesse tabelle, riferite allo stato di previsione dell'entrata, agli stati di previsione della spesa dei Ministeri e ai bilanci delle Amministrazioni autonome.

Il disegno di legge reca, infatti, sia per lo stato di previsione dell'entrata che per

ciascuno degli stati di previsione dei Ministeri di spesa, le proposte di variazione degli stanziamenti di bilancio in termini di competenza e di cassa, che costituiscono oggetto di approvazione da parte del Parlamento. In allegato al disegno di legge è evidenziata, a fini conoscitivi, l'evoluzione, in termini di competenza e di cassa, delle singole poste di bilancio per effetto sia delle variazioni apportate in forza di atti amministrativi fino al 31 maggio sia delle variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento. Per ciascuna unità di voto si indicano, inoltre, le variazioni che si registrano nella consistenza dei residui, in linea con le risultanze definitive esposte nel Rendiconto dell'esercizio precedente.

A partire dalla previsione iniziale della legge di bilancio, le variazioni intervenute per atto amministrativo e quelle proposte con il disegno di assestamento determinano, per ciascun programma, la previsione assestata.

Le variazioni proposte con il provvedimento di assestamento includono altresì operazioni di rimodulazione tra risorse appartenenti a programmi di una stessa missione ovvero a programmi di missioni diverse di ciascun Ministero, ai sensi di quanto previsto dalla disciplina sulla flessibilità di bilancio. Le rimodulazioni proposte dal disegno di legge di assestamento sulle dotazioni finanziarie relative a spese predeterminate per legge sono espresse in appositi prospetti allegati a ciascuno stato di previsione della spesa dei Ministeri interessati dalle rimodulazioni.

Nel disegno di legge di assestamento 2016, gli unici stati di previsione della spesa interessati da rimodulazione di fattori legislativi sono quelli relativi al Ministero dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, dell'ambiente, e delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 2 novella l'articolo 2, comma 3, della legge di bilancio per il 2016 (legge n. 209 del 2015), relativo alla quantificazione dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, aumentandolo,

per l'anno 2016, a 64.000 milioni di euro rispetto ai 53.400 milioni previsto dalla legge di bilancio.

L'articolo 3 novella l'articolo 11 della legge di bilancio per il 2016 (legge n. 209 del 2015), relativo al Ministero della difesa, al fine di modificare il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2016, la consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, la consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, la consistenza organica degli allievi delle scuole militari.

L'articolo 4, comma 1, del disegno di legge modifica l'articolo 17 della legge di bilancio per il 2016 (legge n. 209 del 2015), introducendo il comma 35-*bis*, con il quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire a ripartire, tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, le risorse del capitolo « Fondo da ripartire per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso », iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016.

Tale fondo viene istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 3035) e dotato con il presente disegno di legge di assestamento di 1 miliardo di euro.

La norma prevede altresì che le risorse non utilizzate nel corso del esercizio 2016 potranno essere utilizzate, in conto residui, nell'esercizio successivo.

Il comma 2 aumenta la dotazione del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, per fronte ad esigenze indifferibili che si dovessero manifestare nel corso della gestione, di circa 955,1 milioni per l'anno 2016. Il Fondo – istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 3076) con una dotazione originaria di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 – è ripartito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Nel bilancio 2016-2018 esso pre-

senta una dotazione di 781,5 milioni di euro per l'anno 2016, di 985,5 milioni per l'anno 2017 e di 519,2 milioni per il 2018.

Per quanto concerne i saldi di competenza del bilancio dello Stato risultanti dal disegno di legge di assestamento per il 2016, la relazione al provvedimento evidenzia, in termini di competenza, al netto delle regolazioni debitorie e contabili, un peggioramento del saldo netto da finanziare rispetto alle previsioni iniziali di bilancio. Nel complesso, il saldo nelle previsioni assestate si attesta ad un valore di -35.355 milioni, rispetto ad una previsione iniziale di -34.261 milioni.

In particolare, al netto delle regolazioni debitorie e contabili, il peggioramento del saldo (corrispondente alla differenza tra entrate finali e spese finali) rispetto alle previsioni iniziali, pari a oltre 1 miliardo di euro, è dovuto per -1.337 milioni alle variazioni per atto amministrativo e per +243 milioni di euro alle variazioni di valore positive proposte dal disegno di legge di assestamento in esame.

Il valore del saldo netto da finanziare che si determina sulla base delle previsioni di assestamento rientra nel limite massimo stabilito dalla legge di stabilità per il 2016, fissato in 35.400 milioni di euro.

Per quanto concerne gli altri saldi, il risparmio pubblico (saldo corrente) registra un lieve peggioramento rispetto alla previsione iniziale, attestandosi a 2.349 milioni. Il ricorso al mercato (differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, incluse quelle relative al rimborso di prestiti) evidenzia invece un miglioramento di oltre 1,6 miliardi (il dato comprende anche le regolazioni debitorie).

Passando poi alle variazioni di competenza proposte dal disegno di legge di assestamento, le stesse risultano coerenti con il rispetto dei saldi di finanza pubblica indicati nel Documento di economia e finanza 2016 presentato ad aprile scorso.

In termini di competenza, l'incremento del saldo netto da finanziare che si determina nelle previsioni assestate, al netto delle regolazioni debitorie e contabili, è dovuto a un aumento delle spese finali per

complessivi 380 milioni di euro e a una riduzione delle entrate finali di 715 milioni.

Il peggioramento del saldo è interamente derivato dalle variazioni di bilancio apportate con atti amministrativi. La proposta del disegno di legge di assestamento migliora il saldo per 243 milioni di euro. Tale miglioramento del saldo netto da finanziare è principalmente ascrivibile ad una importante riduzione della spesa per interessi (-4.683 milioni), per la gran parte, tuttavia, compensata da una riduzione delle entrate finali, ed in particolare di quelle tributarie (-3.510 milioni), e da un aumento delle spese primarie, per 2.675 milioni.

Per quanto concerne le entrate finali, il disegno di legge di assestamento reca una proposta di riduzione per complessivi -1.838 milioni di euro. Tale variazione è determinata dalla riduzione delle entrate tributarie (-3.510 milioni) e dall'aumento delle entrate non tributarie (1.671 milioni).

Per quanto concerne le spese finali – che, come già sopra riportato, scontano un incremento di 380 milioni di euro dovuto alle variazioni per atto amministrativo –, le variazioni proposte dal provvedimento presentato dal Governo determinano una riduzione di 2.081 milioni di euro. Tale riduzione interessa prevalentemente le spese correnti, nel cui ambito si registra una significativa proposta di diminuzione di quelle per interessi, che decrescono di oltre 4.683 milioni rispetto alle previsioni iniziali (-5,6 cento circa), grazie – come già sottolineato – al più favorevole profilo dei tassi di interesse sui titoli di Stato (per 3.400 milioni) rispetto a quanto previsto in sede di presentazione del disegno di legge di bilancio 2016.

Una ulteriore diminuzione della spesa per interessi, per 1.000 milioni, deriva da minori esigenze per gli interessi corrisposti sui conti correnti di Tesoreria.

Tale andamento di spesa per interessi viene parzialmente compensato dalla proposta di aumento di altre spese correnti, che, al netto di quelle per interessi, salgono di 2.675 milioni. L'incremento è

riconducibile principalmente all'incremento dei trasferimenti alle regioni per 3.936 milioni.

Infine, per le spese in conto capitale, la proposta di assestamento determina una lieve riduzione di 74 milioni di euro, a fronte di un aumento di poco meno di 1 miliardo di euro registrato per atti amministrativi.

In termini di cassa, il disegno di legge di assestamento per il 2016 registra, al netto delle regolazioni debitorie e contabili, un peggioramento del saldo netto da finanziare. In particolare, il saldo netto da finanziare si attesta a -106.997 milioni, con un peggioramento di 8.899 milioni rispetto alla previsione di bilancio.

Il peggioramento è per lo più dovuto alla proposta di assestamento, che, per la dotazione di cassa, considera, oltre alle variazioni proposte agli stanziamenti di competenza e le esigenze legate all'operatività delle Amministrazioni, anche la consistenza dei residui passivi accertata a rendiconto. Nel complesso, la proposta determina, infatti, un peggioramento del saldo di cassa di 7.588 milioni.

Per quanto concerne gli altri saldi, il risparmio pubblico rimane di segno negativo, attestandosi nelle previsioni assestate a -61.316 milioni di euro, ed il ricorso al mercato (al lordo delle regolazioni debitorie) aumenta rispetto al bilancio di previsione, raggiungendo un valore pari a -330.014 milioni.

Venendo, da ultimo, ai residui, osserva che, con riferimento alla spesa complessiva, l'ammontare dei residui passivi (ivi compresi, dunque, quelli relativi al rimborso prestiti, pari a 3.340 milioni) risultanti alla chiusura dell'esercizio 2015 è pari a 113.031 milioni.

La consistenza dei residui passivi delle spese finali alla fine dell'esercizio finanziario 2015 (109.691 milioni) presenta un decremento di 3.100 milioni rispetto all'analoga consistenza accertata alla chiusura dell'esercizio precedente (112.792 milioni alla fine del 2014). Tale consistenza dei residui passivi delle spese finali al 31 dicembre 2015, come certificata dal Rendiconto, risulta tuttavia superiore all'im-

porto iscritto, in via presuntiva, nella legge di bilancio per il 2015 (91.322 milioni). Conseguentemente, con il disegno di legge di assestamento in esame si provvede ad adeguarne l'importo in bilancio.

L'aumento della consistenza complessiva dei residui finali nel 2015 (3.100 milioni) è imputabile ad un incremento di quelli di parte corrente, per 7.135 milioni e ad una riduzione dei residui in conto capitale, per -10.235 milioni.

L'andamento dei residui passivi manifesta fino al 2010 un andamento in crescita, dovuto essenzialmente all'incremento costante dei residui passivi di parte corrente. Negli stessi anni, i residui relativi alle spese in conto capitale evidenziano, invece, una importante flessione, legata alla riduzione dei termini per la perenzione amministrativa per le spese in conto capitale (da sette a tre anni), ai sensi dell'articolo 3, comma 36, della legge finanziaria per il 2008. Nei due anni successivi, la consistenza dei residui passivi sembrava aver invertito la tendenza, con una flessione che ha interessato sia i residui per le spese di parte corrente sia quelli per le spese in conto capitale. Tuttavia, a partire dal 2013, si denota nuovamente un andamento in crescita della consistenza dei residui passivi, con un aumento importante anche dei residui passivi in conto capitale, la cui entità risulta peraltro ridimensionata nel 2015 rispetto all'anno precedente.

In merito alla riduzione dei residui di conto capitale nel 2015 rispetto al 2014, la Relazione illustrativa ricorda che, nell'esercizio 2015, sono stati effettuati pagamenti straordinari di somme provenienti da esercizi precedenti per operazioni relative al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti territoriali (circa 7.100 milioni).

La diminuzione dei residui di conto capitale è parzialmente compensata dall'incremento di quelli di parte corrente (+7.135 milioni) imputabile prevalentemente ai trasferimenti alle regioni e agli enti di previdenza.

La minore consistenza dei residui passivi finali a fine 2015 (109.691 milioni, al

netto di quelli relativi al rimborso prestiti, pari, come detto, a 3.340 milioni) è correlata soprattutto alla minore costituzione di quelli di nuova formazione, derivanti dalla gestione della competenza nel 2015, che ammontano complessivamente a 63.016 milioni e rappresentano il 55,8 per cento circa della consistenza complessiva dei residui finali.

Al lordo di quelli relativi al rimborso prestiti, l'importo risulta essere pari a 63.226 milioni.

In rapporto al volume complessivo degli impegni, il tasso di formazione dei residui si è ridotto dal 12,6 per cento del 2014 al 10,3 per cento del 2015.

Il decremento concerne i residui sia di parte corrente che di conto capitale, risultando, per la parte corrente, pari a 1.195 milioni e, per la parte capitale, pari a 12.014 milioni.

Per quanto concerne, invece, la consistenza dei residui pregressi delle spese finali, essi risultano, a fine dicembre 2015, pari a 46.675 milioni di euro. A tale riguardo, evidenzia un peggioramento del processo di smaltimento dei residui pregressi, aumentati del 27,6 per cento rispetto ai 36.566 milioni del 2014.

Il Viceministro Enrico MORANDO si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 27 luglio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.**Atto n. 297-bis.**

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, evidenzia che lo schema di decreto legislativo in esame recepisce 22 delle 27 condizioni poste dalla Commissione bilancio con il parere del 30 giugno 2016; restano pertanto alcune criticità, connesse alle cinque condizioni che il Governo ha ritenuto di non recepire, indicando le relative motivazioni. Tra queste segnala in particolare le seguenti quattro condizioni che non risultano recepite.

Innanzitutto segnala che non è stata accolta la condizione n. 13, riferita all'articolo 11, commi 2, 3 e 10, volta a escludere, dall'applicazione delle disposizioni in materia di composizione del consiglio di amministrazione e di divieto di stipula dei patti di non concorrenza, le società per le quali l'affidamento del contratto di appalto o di concessione sia avvenuto a seguito di una procedura ad evidenza pubblica. Il mancato accoglimento è stato motivato con la considerazione che l'esenzione sia contraria alla logica del decreto, che esclude che le società in partecipazione pubblica svolgano attività d'impresa in assenza di un interesse pubblico e in regime di mercato. Il Governo ritiene inoltre che l'esclusione si applicherebbe a un gran numero di società a controllo pubblico, nonché, tendenzialmente, a tutte le società miste. Al riguardo osserva che le motivazioni addotte appaiono, almeno in parte, inconferenti, poiché l'interesse pubblico sottostante all'esercizio dell'attività di impresa è uno dei presupposti essenziali per l'applicazione della disciplina recata dal provvedimento.

Prosegue soffermandosi sul mancato accoglimento della condizione n. 24, relativa all'articolo 20, sull'obbligatorietà dei piani di razionalizzazione delle partecipazioni, con la quale era stato chiesto di ridefinire, quale presupposto per la predisposizione obbligatoria di un piano di riassetto, il limite di un milione di euro, riferito al fatturato medio nei tre anni precedenti. Ricorda che la Commissione aveva richiesto la riduzione di tale importo, eventualmente collegandola ad altri criteri maggiormente idonei a misurare l'efficienza e l'economicità della gestione. Segnala al riguardo l'esistenza di società partecipate le quali, pur non raggiungendo assolutamente tale valore di fatturato medio, operano in maniera efficiente e proficua per la realtà locale nella quale operano, come ad esempio le case di riposo. Ricorda che il Governo ha motivato il mancato recepimento con il fatto che esso è necessario per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di aggregazione delle società partecipate.

Passa quindi a commentare il mancato recepimento della condizione n. 22, riferita all'articolo 19, volta a prevedere l'applicazione della disciplina lavoristica del trasferimento d'azienda, di cui all'articolo 2112 del codice civile, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento a seguito di procedura competitiva, analogamente a quanto previsto per la procedura di revisione straordinaria delle partecipazioni di cui al comma 9 dell'articolo 24 del provvedimento in oggetto. Segnala che tale problematica potrebbe riguardare in particolare i lavoratori delle società di fornitura e distribuzione del gas. Il Governo ha motivato il mancato recepimento facendo presente che la materia sia già adeguatamente disciplinata dal citato comma 9 dell'articolo 24. Al riguardo ritiene tuttavia che vada ribadito che, al fine di evitare una disparità di trattamento a danno dei lavoratori interessati, sarebbe opportuno prevedere l'applicazione dell'articolo 2112 del codice civile in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento a

seguito di procedura competitiva, anche nel caso in cui la cessazione dell'affidamento non sia conseguente alla procedura di revisione straordinaria. Segnala inoltre la necessità di evitare che i lavoratori interessati debbano ricorrere alla ricongiunzione per il raggiungimento dei requisiti pensionistici.

Infine, con riferimento all'articolo 16, sottolinea che non è stata accolta la condizione n. 20, con la quale la Commissione aveva chiesto di armonizzare la disciplina delle società *in house* dettata dal citato articolo 16 con le disposizioni di cui all'articolo 5 del codice dei lavori pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016) e con le disposizioni di cui all'articolo 7 dello schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di servizi pubblici locali in corso di esame, con riguardo ai requisiti identificativi e alla qualificazione dell'affidamento *in house*. Al riguardo ribadisce l'opportunità di effettuare la predetta armonizzazione – conformemente a quanto previsto dall'articolo 7 dello schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale (Atto n. 308) – nel rispetto della normativa e della giurisprudenza comunitaria.

Rocco PALESE (Misto-CR) ritiene che, dopo annunci roboanti completamente disattesi, il provvedimento in esame non produrrà alcun effetto concreto di razionalizzazione con riferimento alle società a partecipazione pubblica. Osserva che purtroppo non si tratta di un provvedimento veramente innovativo volto ad eliminare inefficienze e sprechi presenti in molte delle predette società, ma di una mera riforma di facciata che in sede applicativa avrà un impatto quasi impercettibile. Ritiene quindi che si sia persa un'occasione per porre rimedio alla situazione attuale, non più sostenibile, anche per l'alto tasso di corruzione che caratterizza la gestione delle società a partecipazione pubblica, come evidenziato dal presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione. Per tali motivi preannuncia quindi il proprio voto

contrario sulla proposta di parere del relatore.

Carlo DELL'ARINGA (PD) concorda con le considerazioni del relatore, con particolare riferimento all'opportunità di prevedere all'articolo 19 l'applicazione della disciplina lavoristica del trasferimento d'azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento a seguito di procedura competitiva, anche nel caso in cui la cessazione dell'affidamento non sia conseguente alla procedura di revisione straordinaria, al fine di evitare una disparità di trattamento a danno dei lavoratori interessati.

Inoltre si sofferma sull'articolo 25 del provvedimento in oggetto, che reca la disciplina transitoria in materia di personale delle società a controllo pubblico, con particolare riferimento alla gestione delle eventuali eccedenze di personale. Prende atto con soddisfazione dell'accoglimento delle condizioni delle Commissioni parlamentari, a seguito della quale sono state introdotte modifiche migliorative del testo, quali la riduzione del periodo temporale di durata del blocco delle nuove assunzioni, il chiarimento che per profilo « infungibile » si intende il possesso di competenze specifiche, la previsione della trasmissione degli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.

Tuttavia, tiene ad evidenziare la necessità di provvedere ad un rafforzamento degli strumenti per un efficiente e tempestivo ricollocamento del personale eccedente delle società a controllo pubblico, poiché se ciò non accadesse potrebbe risultarne inficiata l'operazione complessiva di razionalizzazione che si intende attuare.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), avendo prestato particolare attenzione all'intervento del relatore Guerra, conviene su alcuni dei punti dallo stesso evidenziati, ma ritiene che un discorso serio sul processo di riforma e di razionalizzazione del settore delle società a partecipazione pub-

blica avrebbe richiesto e meritato un intervento ben più incisivo ed innovativo da parte del Parlamento, tenuto conto di un contesto generale caratterizzato in prevalenza da fenomeni di cattiva gestione e malfunzionamento delle predette società.

Da un lato, reputa infatti necessario compiere una riflessione ulteriore in merito alla questione concernente il limite di un milione di euro, riferito al fatturato medio nei tre anni precedenti, quale presupposto per la predisposizione obbligatoria di un piano di riassetto, di cui all'articolo 20, comma 2, lettera *d*), soprattutto in riferimento ad enti che rendono servizi essenziali alla persone nel campo delle prestazioni sociali ed assistenziali.

Dall'altro, considera che analoga approfondita riflessione andrebbe compiuta anche in merito alle sanzioni applicabili agli amministratori delle società pubbliche che presentano bilanci in perdita ovvero si siano resi responsabili, a vario titolo, di condotte illecite, prevedendo, perlomeno in presenza di procedimenti penali in corso, la sospensione dei compensi e comunque riequilibrando, in via generale, gli assegni ad essi corrisposti a titolo di buonuscita rispetto al trattamento di fine rapporto riservato ai dipendenti delle società medesime. Ritiene che le osservazioni in precedenza svolte dal relatore Guerra dovrebbero comunque indurre il Governo a svolgere un supplemento di istruttoria in merito tanto a talune delle condizioni già contenute nel parere deliberato dalla Commissione bilancio sul testo originario nella seduta del 30 giugno scorso e non accolte dallo stesso, quanto agli aspetti che dovessero emergere nel corso della presente discussione. In tale quadro, non ritiene sussistano pertanto le condizioni per procedere già nel corso della seduta odierna alla deliberazione del parere di competenza sul provvedimento in esame, essendo viceversa necessario consentire alla Commissione di condurre una discussione ampia ed approfondita sui temi maggiormente controversi.

Maino MARCHI (PD) rileva che le condizioni contenute nel parere espresso dalla

Commissione bilancio sul testo originario dello schema di decreto legislativo nella seduta dello scorso 30 giugno, avente ad oggetto – giova ricordarlo – una materia caratterizzata di per sé da un notevole grado di complessità, sono state in larghissima misura recepite dal Governo.

Osserva tuttavia che permangono talune questioni, richiamate anche dal relatore Guerra, che destano tuttora perplessità. Intende in particolare fare riferimento alla condizione a suo tempo deliberata dalla Commissione bilancio, e non accolta dal Governo, volta a ridefinire il limite di un milione di euro, riferito al fatturato medio nei tre anni precedenti, quale presupposto per la predisposizione obbligatoria di un piano di riassetto, giacché da tale mancato recepimento potrebbero derivare serie difficoltà a carico delle società partecipate attive soprattutto nel campo dei servizi alla persona, per quanto si registrino in diverse regioni del nostro Paese, anche in tale specifico settore d'intervento, fenomeni di aggregazione ed accorpamento. Nel condividere le indicazioni in precedenza suggerite dal relatore Guerra, ritiene che sussistano le condizioni affinché la Commissione bilancio proceda all'espressione del parere di propria competenza già nel corso della seduta odierna, ciò in considerazione del termine del 29 luglio, previsto dalla legge, entro il quale le Camere sono tenute a trasmettere le proprie osservazioni al Governo.

Paolo TANCREDI (AP), associandosi alle valutazioni da ultimo formulate dal deputato Marchi in ordine ai tempi di esame del provvedimento, esprime apprezzamento per il minuzioso ed approfondito lavoro svolto dal relatore su un tema connotato da particolare complessità e rilevanza. Auspica, peraltro, che l'intervento di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica avvenga attraverso modalità coerenti e ragionevoli, in modo da evitare taluni errori commessi in occasione del processo di superamento delle province, scongiurando di procedere alla liquidazione di società partecipate che invece svolgono compiti fondamentali

nella vita delle nostre comunità e rappresentano un valore aggiunto.

Pur convenendo pressoché integralmente con le considerazioni espresse dal relatore Guerra, ritiene tuttavia non dirimente la questione della ridefinizione del limite di un milione di euro, riferito al fatturato medio nei tre anni precedenti, quale presupposto per la predisposizione obbligatoria di un piano di riassetto, posto che obiettivo essenziale dell'intervento normativo dovrebbe essere quello di promuovere i fenomeni di aggregazione tra le società partecipate, ad un livello anche intercomunale, e considerato che spesso anche le società operanti nel campo dei servizi sociali e di assistenza si rivelano capaci di agire sulla base di accorpamenti e fusioni.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), nel ritenere elemento non dirimente il termine del 29 luglio ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione bilancio, osserva come obiettivo prioritario dovrebbe essere quello di consentire ai suoi componenti di svolgere una discussione ampia ed approfondita sui temi in oggetto, capace di affrontare i punti centrali della disciplina tuttora rimasti irrisolti. Intende in particolare ribadire la necessità di prevedere, come già evidenziato in precedenza, un efficace apparato sanzionatorio nei confronti degli amministratori delle società partecipate con bilanci in perdita ovvero resisi responsabili di danno erariale, rafforzando soprattutto la funzione giurisdizionale attualmente svolta dalla Corte dei conti. Rammenta, inoltre, che preoccupazione principale del Governo è stata quella di armonizzare i pareri, a tratti di segno opposto, deliberati sul testo originario dalle Commissioni competenti di Camera e Senato. Tanto chiarito, reputa essenziale che il Governo dichiari la propria disponibilità o meno a prendere nella dovuta considerazione le indicazioni che dovessero emergere nel corso del presente dibattito in Commissione, anche al fine di consentire ai gruppi parlamentari di opposizione, qualora lo ritenessero opportuno, di formulare proposte alternative di parere.

Simonetta RUBINATO (PD), associandosi alle valutazioni in precedenza svolte dal relatore Guerra in merito all'opportunità di apportare modifiche al testo del provvedimento nella parte in cui esso prevede uno specifico limite di fatturato quale presupposto per la predisposizione obbligatoria di un piano di riassetto, richiama in particolare l'esperienza delle società partecipate di piccole dimensioni attive in ambito comunale nel campo dei servizi alla persona, spesso guidate da consigli di amministrazione che svolgono il proprio operato senza alcuna corresponsione di compensi e caratterizzate da gestioni virtuose, improntate a criteri solidaristici e non economicistici, che dalla applicazione del predetto limite di fatturato potrebbero essere costrette ad un processo di liquidazione. Ritiene, pertanto, che sarebbe ragionevole modificare in riduzione il predetto limite, fissandolo, ad esempio, ad una soglia di 500 mila euro.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) interviene anch'egli sulla opportunità di rimodulare il limite di fatturato di cui all'articolo 20, comma 2, lettera *d*), posto che in mancanza di modifiche tale disposizione comporterebbe, anche solo nella provincia autonoma di Bolzano, la liquidazione di circa un centinaio di società partecipate attive nel campo della gestione delle centrali idroelettriche e dei parchi solari, con ricadute negative sull'indotto dell'intero territorio.

Il Viceministro Enrico MORANDO chiarisce che, per evidenti ragioni di natura procedurale, oggetto della odierna discussione possono essere solo quelle parti dello schema di decreto legislativo rispetto alle quali il Governo, sulla base peraltro di motivazioni ben argomentate, ha ritenuto di non dover accogliere le condizioni e le osservazioni contenute nei pareri deliberati sul testo base dalle Commissioni bilancio della Camera e del Senato nonché quelle contenute nel parere reso dal Consiglio di Stato, fermo restando che le rimanenti parti dello schema di decreto legislativo ora ritrasmesse dal Go-

verno sono da considerarsi pertanto consolidate. Tanto premesso, dichiara tuttavia la disponibilità del Governo a compiere un'ulteriore valutazione sulle questioni richiamate dal relatore Guerra nella seduta odierna, relative a condizioni espresse nel precedente parere dalla Commissione bilancio e che il Governo ha comunque ritenuto, in prima istanza, di non dover accogliere sulla base di giustificate motivazioni. Precisa che le predette condizioni non recepite dal Governo rappresentano peraltro una larghissima minoranza rispetto al loro numero complessivo. Si riserva, comunque, di esprimere una posizione più articolata e circostanziata all'atto della predisposizione della proposta di parere da parte del relatore.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, replicando al deputato Sorial, fa presente che i pareri resi sul testo originario dello schema di decreto legislativo dalle Commissioni bilancio di Camera e Senato presentano un contenuto sostanzialmente convergente, ferma restando la maggiore ampiezza di quello deliberato da questo ramo del Parlamento. Ribadisce inoltre che, avendo il Governo inteso recepire ben 22 delle 27 condizioni formulate nella seduta del 30 giugno scorso dalla Commissione bilancio della Camera, in questa sede appare necessario concentrare l'attenzione sulle cinque rimanenti condizioni che non risultano accolte, chiedendo in particolare al Governo di compiere su di esse una ulteriore valutazione al fine di verificare i margini per una possibile modifica del testo. In proposito, ribadisce la delicatezza della questione concernente il limite di fatturato di cui all'articolo 20, comma 2, lettera *d*), che in effetti potrebbe essere rimodulato se non altro in relazione alle società partecipate attive nel campo dei servizi alla persona. Fa tuttavia presente che, ai fini della predisposizione di una proposta di parere sul provvedimento in esame, risulta necessario disporre di un tempo aggiuntivo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, acconsentendo alla richiesta di tempo aggiuntivo

testé rappresentata dal relatore, ricorda al deputato Sorial che il provvedimento in esame è stato trasmesso alla Commissione bilancio il 19 luglio scorso e che, ai sensi della legge di delega n. 124 del 2015, la Commissione medesima dispone di dieci giorni di tempo dalla trasmissione stessa per formulare le proprie osservazioni al Governo, con ciò intendendosi che, qualora essa non pervenisse all'espressione del parere entro il 29 luglio prossimo, rinuncerebbe di fatto all'esercizio di tale prerogativa.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), ribadisce di ritenere elemento non dirimente il termine del 29 luglio ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione bilancio, evidenziando come obiettivo prioritario dovrebbe essere quello di consentire ai suoi componenti di svolgere una discussione ampia ed approfondita sui temi in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, sospende la seduta che, anche in considerazione dei concomitanti impegni del rappresentante del Governo, riprenderà alle 17.30.

La seduta, sospesa alle 15.25, riprende alle 17.30.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, formula una proposta di parere (*vedi allegato 2*).

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), nel preannunciare la presentazione di una proposta alternativa di parere, intende soffermarsi su alcune questioni in particolare.

In primo luogo, con riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri cui si demanda l'esclusione totale o parziale di singole società a partecipazione pubblica dall'ambito di applicazione del provvedimento in esame – ricorda che la Commissione bilancio aveva richiesto che lo schema fosse sottoposto alle competenti commissioni parlamentari per il parere. Nella nuova formulazione del testo, il Governo si limita a prevedere la trasmissione alle Camere dell'elenco delle

società a partecipazione pubblica escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto. A tale proposito ribadisce la propria contrarietà a tale previsione, per il quale non ravvisa giustificazioni, sottolineando che si è già di fronte – su una materia così importante – ad un esercizio di delega da parte del Governo. Evidenzia dunque come sottraendo la predisposizione dell'elenco delle società escluse dal parere parlamentare si determina un'ulteriore sottrazione di spazi di controllo da parte delle Camere sull'azione del Governo in materia.

Con riferimento all'articolo 11, comma 8, segnala che il Governo con la nuova formulazione stabilisce che gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti solamente delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti, con ciò restringendo – senza alcuna motivazione – l'ambito di applicazione di tale incompatibilità rispetto al testo originario che faceva riferimento genericamente ai dipendenti di amministrazioni pubbliche.

Ricorda inoltre che, all'articolo 11, comma 10, si impone il divieto di corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Fa presente che tale previsione appare troppo blanda, dovendosi provvedere anche a parametrare gli assegni corrisposti agli amministratori e dirigenti delle società a partecipazione pubblica a titolo di buona uscita al trattamento di fine rapporto riservato ai dipendenti delle società medesime. Ribadisce inoltre la mancanza nel testo della previsione di adeguate sanzioni applicabili agli amministratori delle società pubbliche che si siano resi responsabili, a vario titolo, di condotte illecite o comunque di *mala gestio*.

Con riferimento all'articolo 16, relativo agli affidamenti diretti alle società *in house*, evidenzia infine come nel nuovo testo risulti soppresso l'originario comma 2, in cui si precisavano le fattispecie che individuavano la sussistenza del controllo

analogo, senza che tale soppressione trovi alcun addentellato nelle condizioni o osservazioni contenute nei pareri espressi.

Segnala che si tratta di alcune osservazioni esemplificative e che molto altro potrebbe essere evidenziato. Si rammarica del fatto che con questo provvedimento si sarebbero potute riscrivere in maniera più puntuale ed efficace le norme sulle società partecipate, che rappresentano un « buco nero », non soltanto in termini di bilancio. Evidenzia come, con il testo in esame, gli obiettivi decantati dalla Ministra Madia nel corso dell'audizione del 14 giugno scorso, non potranno essere realizzati. Ritiene al contrario che nulla cambierà sostanzialmente nella galassia delle società partecipate e che sarà necessario intervenire ulteriormente a breve. Tiene ad evidenziare inoltre che paradossalmente con il provvedimento in esame si rischia di costringere alla liquidazione società partecipate che offrono servizi alla comunità di significativo rilievo sociale, mentre verrebbero fatte salve le società a partecipazione pubblica di grandi dimensioni caratterizzate da inefficienze e sprechi solo perché ritenute strategiche dal Governo.

Per i motivi sopra illustrati, nel presentare una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 3*), preannuncia il voto contrario del MoVimento 5 Stelle sulla proposta di parere del relatore.

Maino MARCHI (PD) rileva che lo schema all'esame della Commissione costituisce un intervento importante nella materia delle società partecipate, che permetterà di attuare un intervento di complessiva razionalizzazione in grado di incidere efficacemente sul sistema delle società partecipate. Ribadisce altresì che, delle 27 osservazioni contenute nel parere approvato dalla Commissione bilancio il 30 giugno scorso, ben 22 sono state recepite dal Governo e che delle 5 non recepite, 4 sono state riproposte come osservazioni nella proposta di parere testé formulata dal relatore sul nuovo testo trasmesso. Ringrazia quindi il relatore e gli uffici per il lavoro svolto, ritenendo la

proposta di parere del relatore molto puntuale e circostanziata.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione della proposta di parere del relatore, risulta pre-

clusa la proposta alternativa di parere presentata dal MoVimento 5 Stelle.

La seduta termina alle 17.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.

ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali. C. 3976 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, le parole: « sia nella fase di previsione che di rendiconto » sono sostituite dalle seguenti: « in sede di rendiconto ».

* **1. 1.** Alberto Giorgetti, Prestigiaco, Milano.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, le parole: « sia nella fase di previsione che di rendiconto » sono sostituite dalle seguenti: « in sede di rendiconto ».

* **1. 2.** Palese.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, le parole: « sia nella fase di previsione che di rendiconto » sono sostituite dalle seguenti: « in sede di rendiconto ».

* **1. 3.** Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, le parole: « sia nella fase di previsione che di rendiconto » sono

sostituite dalle seguenti: « in sede di rendiconto ».

* **1. 4.** Melilla, Marcon.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, le parole: « sia nella fase di previsione che di rendiconto » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero per le regioni e province autonome solo in fase di rendiconto ».

** **1. 5.** Alberto Giorgetti, Prestigiaco, Milano.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, le parole: « sia nella fase di previsione che di rendiconto » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero per le regioni e province autonome solo in fase di rendiconto ».

** **1. 6.** Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, le parole: « sia nella fase di previsione che di rendiconto » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero per le regioni e province autonome solo in fase di rendiconto ».

** **1. 7.** Marcon, Melilla.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, le parole: « sia nella fase di previsione che di rendiconto » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero per le regioni e province autonome solo in fase di rendiconto ».

**** 1. 8.** Palese.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, dopo le parole: « sia nella fase di previsione che di rendiconto » sono aggiunte le seguenti: « ovvero per le regioni e province autonome solo in fase di rendiconto fino al completo esaurimento dell'ammontare dell'avanzo di amministrazione vincolato derivante da trasferimenti statali e dell'Unione Europea ».

*** 1. 9.** Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, dopo le parole: « sia nella fase di previsione che di rendiconto » sono aggiunte le seguenti: « ovvero per le regioni e province autonome solo in fase di rendiconto fino al completo esaurimento dell'ammontare dell'avanzo di amministrazione vincolato derivante da trasferimenti statali e dell'Unione Europea ».

*** 1. 10.** Palese.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, dopo le parole: « sia nella fase di previsione che di rendiconto » sono aggiunte le seguenti: « ovvero per le regioni e province autonome solo in fase di rendiconto fino al completo esaurimento dell'ammontare dell'avanzo di ammi-

strazione vincolato derivante da trasferimenti statali e dell'Unione Europea ».

*** 1. 11.** Alberto Giorgetti, Prestigiacomò, Milanato.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, dopo le parole: « sia nella fase di previsione che di rendiconto » sono aggiunte le seguenti: « ovvero per le regioni e province autonome solo in fase di rendiconto fino al completo esaurimento dell'ammontare dell'avanzo di amministrazione vincolato derivante da trasferimenti statali e dell'Unione Europea ».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso 1-bis, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: L'iscrizione a bilancio dell'avanzo di amministrazione vincolato derivante da trasferimenti dallo Stato e dall'Unione Europea non costituisce violazione delle norme sull'equilibrio di bilancio.

1. 12. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

a0) al comma 1, dopo le parole: « sia nella fase di previsione che di rendiconto » sono aggiunte le seguenti: « ovvero per le regioni e province autonome solo in fase di rendiconto fino al completo esaurimento dell'ammontare dell'avanzo di amministrazione vincolato derivante da trasferimenti statali e dell'Unione Europea ».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso 1-bis, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: L'avanzo di amministrazione può essere utilizzato nella misura di quanto effettivamente realizzato, solo successivamente all'approvazione del rendiconto, nel rispetto di eventuali condizioni e limiti previsti dalla legge dello Stato.

1. 13. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

a0) al comma 1, le parole: « sia nella fase di previsione che di rendiconto » sono sostituite dalle seguenti: « in sede di rendiconto »;

Conseguentemente, alla lettera b) capoverso 1-bis, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: L'iscrizione a bilancio dell'avanzo di amministrazione vincolato derivante da trasferimenti dallo Stato e dall'Unione Europea non costituisce violazione delle norme sull'equilibrio di bilancio.

1. 14. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

a0) al comma 1, dopo le parole: « sia nella fase di previsione che di rendiconto » sono aggiunte le seguenti: « ovvero per le regioni e province autonome solo in fase di rendiconto »;

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso 1-bis, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: L'iscrizione a bilancio dell'avanzo di amministrazione vincolato derivante da trasferimenti dallo Stato e dall'Unione Europea non costituisce violazione delle norme sull'equilibrio di bilancio.

1. 15. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

a0) al comma 1, le parole: « sia nella fase di previsione che di rendiconto » sono sostituite dalle seguenti: « in sede di rendiconto »;

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso 1-bis, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: L'avanzo di amministrazione può essere utilizzato nella misura di quanto effettivamente realizzato, solo suc-

cessivamente all'approvazione del rendiconto, nel rispetto di eventuali condizioni e limiti previsti dalla legge dello Stato.

1. 16. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

a0) al comma 1, dopo le parole: « sia nella fase di previsione che di rendiconto » sono aggiunte le seguenti: « ovvero per le regioni e province autonome solo in fase di rendiconto »;

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso 1-bis, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:

L'avanzo di amministrazione può essere utilizzato nella misura di quanto effettivamente realizzato, solo successivamente all'approvazione del rendiconto, nel rispetto di eventuali condizioni e limiti previsti dalla legge dello Stato.

1. 17. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: conseguono un saldo non negativo con le seguenti: conseguono un saldo non positivo.

*** 1. 18.** Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: conseguono un saldo non negativo con le seguenti: conseguono un saldo non positivo.

*** 1. 19.** Marcon, Melilla.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: conseguono un saldo non negativo con le seguenti: conseguono un saldo non positivo.

*** 1. 20.** Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: conseguono un saldo non negativo con le seguenti: conseguono un saldo pari a zero.

**** 1. 21.** Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: conseguono un saldo non negativo con le seguenti: conseguono un saldo pari a zero.

**** 1. 22.** Marcon, Melilla.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: conseguono un saldo non negativo con le seguenti: conseguono un saldo pari a zero.

**** 1. 23.** Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Con legge dello Stato, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica ed in ogni caso su base almeno triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, tra le entrate finali e le spese finali di cui al comma 1 ».

1. 24. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

Al comma 1, alla lettera b), al capoverso comma 1-bis, dopo il primo periodo inserire il seguente: Nel saldo finale non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali per i lavori conseguenti ai provvedimenti di chiusura definitiva per i rifiuti

solidi urbani ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione.

1. 25. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

Al comma 1, alla lettera b), al capoverso comma 1-bis, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente:

A decorrere dal 2017, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza, è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento.

1. 26. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

Al comma 1, alla lettera b), al capoverso comma 1-bis, sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: A decorrere dall'esercizio finanziario 2017 tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

1. 27. Caso, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial.

Al comma 1, alla lettera b), al capoverso comma 1-bis, sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: Per gli anni 2017-2019 con la legge di bilancio è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa.

1. 28. D'Incà, Sorial, Castelli, Caso, Brugnerotto, Cariello.

Al comma 1, alla lettera b), capoverso comma 1-bis, sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: Il Fondo pluriennale di entrata e di spesa è iscritto fra le entrate e le spese finali di cui al comma 1.

1. 29. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

Al comma 1, alla lettera b), al capoverso comma 1-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: Per gli anni 2017, 2018 e 2019, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, è stabilita l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa.

1. 30. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

Al comma 1, alla lettera b), al capoverso comma 1-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: Nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza di cui al periodo precedente è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento.

1. 31. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

Al comma 1, alla lettera b), al capoverso comma 1-bis, al secondo periodo sostituire le parole: con la legge di bilancio *con le seguenti:* fermo restando l'equilibrio di bilancio a consuntivo, la legge di bilancio può consentire alle regioni e alle province autonome l'iscrizione dell'avanzo di amministrazione vincolato fra le entrate finali dei bilanci di previsione e.

***1. 32.** Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

Al comma 1, alla lettera b), al capoverso comma 1-bis, al secondo periodo sostituire le parole: con la legge di bilancio *con le seguenti:* fermo restando l'equilibrio di bilancio a consuntivo, la legge di bilancio può consentire alle regioni e alle province autonome l'iscrizione dell'avanzo di amministrazione vincolato fra le entrate finali dei bilanci di previsione e.

***1. 33.** Palese.

Al comma 1, alla lettera b), al capoverso comma 1-bis, secondo periodo, sopprimere

le parole: compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica.

****1. 34.** Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

Al comma 1, alla lettera b), al capoverso comma 1-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica.

***1. 35.** Sorial, Caso, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Inca.

Al comma 1, alla lettera b), al capoverso comma 1-bis, secondo periodo, le parole: compatibilmente di finanza pubblica *sono soppresse.*

***1. 36.** Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

Al comma 1, alla lettera b), al capoverso comma 1-bis, al secondo periodo, sostituire le parole: compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica *con le seguenti:* garantendo il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica *e la parola:* prevista *con la seguente:* stabilita.

1. 37. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, secondo periodo, sostituire la parola: prevista *con la seguente:* stabilita.

1. 38. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'avanzo di amministrazione può essere utilizzato nella misura di quanto effettivamente realizzato, solo successivamente all'approvazione del rendiconto, nel rispetto di eventuali condizioni e limiti previsti dalla legge dello Stato.

***1. 39.** Melilla, Marcon.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'avanzo di amministrazione può essere utilizzato nella misura di quanto effettivamente realizzato, solo successivamente all'approvazione del rendiconto, nel rispetto di eventuali condizioni e limiti previsti dalla legge dello Stato.

***1. 40.** Palese.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'avanzo di amministrazione può essere utilizzato nella misura di quanto effettivamente realizzato, solo successivamente all'approvazione del rendiconto, nel rispetto di eventuali condizioni e limiti previsti dalla legge dello Stato.

***1. 41.** Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'avanzo di amministrazione può essere utilizzato nella misura di quanto effettivamente realizzato, solo successivamente all'approvazione del rendiconto, nel rispetto di eventuali condizioni e limiti previsti dalla legge dello Stato.

***1. 42.** Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'iscrizione a bilancio dell'avanzo di amministrazione vincolato derivante da trasferimenti dallo Stato e dall'Unione Europea non costituisce violazione delle norme sull'equilibrio di bilancio.

****1. 43.** Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'iscrizione a bilancio dell'avanzo di amministrazione vincolato de-

rivante da trasferimenti dallo Stato e dall'Unione Europea non costituisce violazione delle norme sull'equilibrio di bilancio.

****1. 44.** Palese.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'iscrizione a bilancio dell'avanzo di amministrazione vincolato derivante da trasferimenti dallo Stato e dall'Unione Europea non costituisce violazione delle norme sull'equilibrio di bilancio.

****1. 45.** Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In fase di previsione non è considerato ai fini del saldo di cui al comma 1 il fondo crediti di dubbia esigibilità.

*** 1. 46.** Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In fase di previsione non è considerato ai fini del saldo di cui al comma 1 il fondo crediti di dubbia esigibilità.

*** 1. 47.** Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli anni 2017-2019, la legge di bilancio può consentire alle regioni e alle province autonome, fermo restando l'equilibrio di bilancio a consuntivo, l'iscrizione dell'avanzo di amministrazione vincolato fra le entrate finali nei bilanci di previsione.

**** 1. 48.** Palese.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli anni 2017-2019, la legge di bilancio può consentire alle regioni e alle province autonome, fermo restando l'equilibrio di bilancio a consuntivo, l'iscrizione dell'avanzo di amministrazione vincolato fra le entrate finali nei bilanci di previsione.

**** 1. 49.** Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: in quote costanti.

1. 50. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

*** 1. 51.** Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

*** 1. 52.** Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Caso, Brugnerotto.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis.* Gli enti territoriali che registrano un debito medio *pro capite* inferiore alla media del proprio comparto ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, possono escludere le spese per investimenti dal saldo di cui al comma 1 fino al raggiungimento della percentuale media di comparto ».

**** 1. 53.** Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis.* Gli enti territoriali che registrano un debito medio *pro capite* inferiore

alla media del proprio comparto ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, possono escludere le spese per investimenti dal saldo di cui al comma 1 fino al raggiungimento della percentuale media di comparto ».

**** 1. 54.** Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 4, primo periodo, dopo le parole: legge dello Stato *aggiungere le seguenti:* , d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.

1. 55. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

ART. 2.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis.* Con apposite intese la Conferenza delle Regioni e Province autonome può ripartire fra le regioni e province autonome gli spazi finanziari derivanti dal rimborso prestati per le operazioni di indebitamento per più esercizi finanziari garantendo il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, a livello di comparto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri che devono ispirarsi anche al principio di riduzione del debito *pro capite* in proporzione alla distanza dalla media del debito medio *pro capite* calcolato per comparto e i tempi di applicazione ».

*** 2. 1.** Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Con apposite intese la Conferenza delle Regioni e Province autonome può ripartire fra le regioni e province autonome gli spazi finanziari derivanti dal rimborso prestiti per le operazioni di indebitamento per più esercizi finanziari garantendo il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, a livello di comparto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri che devono ispirarsi anche al principio di riduzione del debito *pro capite* in proporzione alla distanza dalla media del debito medio *pro capite* calcolato per comparto e i tempi di applicazione ».

* 2. 2. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3, sopprimere le parole: e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti.

2. 3. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3, sopprimere le parole: compresa la medesima regione.

2. 4. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo o positivo rispetto al saldo di cui al comma 1-bis, possono ricorrere al patto di solidarietà nazionale,

al fine di richiedere o cedere la quota di spazi finanziari domandata o messa a disposizione ma non soddisfatta tramite le intese di cui al comma precedente ».

2. 5. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

« 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinati criteri e modalità di attuazione del presente articolo, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.

5-bis. La disciplina di cui al comma 3 del presente articolo si applica a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5. Ciascun ente territoriale può in ogni caso ricorrere all'indebitamento nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione ».

2. 6. Melilla, Marcon.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 5, primo periodo, dopo le parole: criteri e modalità di attuazione inserire la seguente: tecnica e, al secondo periodo, dopo la parola: finanziario aggiungere le seguenti: e costituzionale.

2. 7. Pastorino, Artini, Baldassarre, Béchis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Segoni, Turco.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. La disciplina di cui al comma 3 del presente articolo si applica a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5. Ciascun ente territoriale può in ogni caso ricorrere all'indebitamento nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione ».

* **2. 8.** Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. La disciplina di cui al comma 3 del presente articolo si applica a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5. Ciascun ente territoriale può in ogni caso ricorrere all'indebitamento nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione ».

* **2. 9.** Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 1. Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sostituire le parole: concorre al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni *con le seguenti*: concorre, coerentemente con il fabbisogno standard, al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e di assistenza.

* **3. 2.** Marcon, Melilla.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sostituire le parole: concorre al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni *con le seguenti*: concorre, coerentemente con il fabbisogno standard, al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e di assistenza.

* **3. 3.** Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sostituire le parole: concorre al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni *con le seguenti*: concorre, coerentemente con il fabbisogno standard, al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e di assistenza.

* **3. 4.** Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 1. Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), capoverso comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il contributo è ripartito fra gli enti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

b) alla lettera b), sostituire il capoverso comma 2 con il seguente:

« 2. Gli enti di cui al comma 1, nelle fasi favorevoli del ciclo economico, concorrono alla riduzione del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche attraverso versamenti al Fondo per l'am-

mortamento dei titoli di Stato secondo modalità definite con legge dello Stato nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge ».

* **4. 2.** Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), capoverso comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il contributo è ripartito fra gli enti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

b) alla lettera b), sostituire il capoverso comma 2 con il seguente:

« 2. Gli enti di cui al comma 1, nelle fasi favorevoli del ciclo economico, concorrono alla riduzione del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato secondo modalità definite con legge dello Stato nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge ».

* **4. 3.** Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, sostituire le parole: secondo modalità definite con legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge *con le seguenti:* la cui entità è stabilita in sede di programmazione finanziaria e di bilancio, tenendo conto delle quote di entrate proprie.

4. 4. Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Caso.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, dopo la parola: definite *aggiungere le seguenti:* in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni e autonomie locali e adottate.

4. 5. Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, dopo le parole: legge dello Stato, *inserire le seguenti:* d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.

4. 6. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e comunque in misura indirettamente proporzionale al contributo storico versato dalle regioni e dagli enti locali per la medesima finalità.

4. 7. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Introduzione dell'articolo 12-bis nella legge 24 dicembre 2012, n. 243).

1. Dopo l'articolo 12 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, è inserito il seguente:

« Art. 12-bis.

(Integrazione nel bilancio di buoni locali).

1. Gli enti locali hanno la facoltà di integrare nei propri bilanci buoni passivi e attivi rappresentati da buoni locali emessi da associazioni senza scopo di lucro. L'accettazione da parte dell'ente locale può avvenire per una percentuale, da definire in sede di approvazione del bilancio di previsione, per servizi a domanda individuale, per canoni di utilizzazione del patrimonio comunale e per ogni altro servizio a pagamento che il comune può definire nell'ambito della propria autonomia gestionale e finanziaria. Gli enti locali possono utilizzare i buoni in loro possesso per ogni attività che ritengono idonea agli scopi di cui al presente comma.

2. A tutela dell'equilibrio di bilancio dell'ente locale, l'integrazione nei bilanci dei buoni locali è subordinata alla previa

emanazione da parte dell'ente di un apposito regolamento che fissa il limite di disponibilità annuale per l'accettazione dei buoni. Il regolamento è soggetto al controllo della Corte dei conti, ed è trasmesso dall'ente locale ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni».

4. 01. Catalano.

ART. 5.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Ristrutturazione del debito degli enti territoriali).

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera *a*), contratti dalle regioni e dagli enti locali ed aventi come controparte il Ministero dell'economia e delle finanze, in base all'articolo 2, commi da 46 a 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e i mutui gestiti dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

2. Per il riacquisto da parte delle regioni e degli enti locali dei titoli obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera *b*), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso il contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero a valere sulle relative disponibilità, fino a un importo massimo complessivo di 543.170.000 euro, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.

3. I risparmi annuali di spesa derivanti alle regioni ed agli enti locali dall'applicazione

dei commi 1 e 2 sono prioritariamente destinati al pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni contratte nel corso dell'esercizio 2014 e successivi, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e ai sensi degli articoli 32, 34 e 35 del presente decreto.

4. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 non costituiscono nuovi prestiti o mutui ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

5. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2015, presentano le seguenti caratteristiche:

a) vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro per i mutui contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze;

b) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.

6. Sono esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 35 del 2013, nonché i mutui di cui al precedente comma 1 già ristrutturati in forza della presente legge.

7. Gli enti locali e le regioni possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 15 settembre 2016 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II, con certificazione congiunta del presidente o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 5, lettera *a*).

8. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 5, lettera *b*), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal

Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.

9. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 8, per la definizione dei cui termini ogni ente si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 ottobre 2016, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.

11. A seguito della ristrutturazione dei mutui nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.

12. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 5, tenuto conto del valore dei derivati di cui al comma 15, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 11.

13. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte dell'ente per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'even-

tuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.

14. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento (CE) n. 479 del 2009, non si dà luogo all'operazione.

15. La valutazione dei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti di comprovata esperienza e professionalità, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. Tali spese non sono assoggettate ai limiti di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, della legge 30 luglio 2010, n. 122.

16. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli *swap* di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote di capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.

17. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento (CE) n. 479 del 2009.

18. L'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è abrogato.

5. 01. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milano.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Attenuazione degli indennizzi per l'estinzione anticipata dei mutui degli enti locali).

1. L'indennizzo previsto in caso di estinzione anticipata, totale o parziale, di

mutui e prestiti obbligazionari da parte dei comuni, anche nell'ambito di operazioni di rinegoziazione sulla base delle norme vigenti, non può in ogni caso superare la misura del dieci per cento del capitale residuo alla data dell'estinzione.

5. 02. Alberto Giorgetti, Prestigiacomò, Milanato.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Atto n. 297-bis.**PARERE APPROVATO**

La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (atto n. 297-bis),

premessi che:

la V Commissione della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 124 del 2015, ha esaminato lo schema di decreto legislativo attuativo della delega sulle società a partecipazione pubblica, esprimendo su di esso, in data 30 giugno 2016, parere favorevole con condizioni ed osservazioni;

il Governo il 19 luglio scorso ha ritrasmesso, ai sensi del citato articolo 16, comma 4, lo schema di decreto in esame, corredato di una relazione illustrativa in cui, oltre a riportarsi in dettaglio le modifiche apportate all'originario schema di decreto in recepimento dei pareri delle Commissioni, si espongono altresì le condizioni espresse dalle Commissioni medesime cui il Governo ritiene di non potersi conformare, illustrandone le ragioni;

rilevato che:

delle 27 condizioni poste dalla V Commissione della Camera, il Governo ha ritenuto di non recepirne 5;

in particolare, con riferimento all'articolo 11, commi 2, 3 e 10, non è stata accolta la condizione n. 13 volta a escludere dall'applicazione delle disposizioni in materia di composizione del consiglio di

amministrazione e di divieto di stipula dei patti di non concorrenza le società nelle quali l'affidamento del contratto di appalto o di concessione sia avvenuto a seguito di una procedura ad evidenza pubblica (gara o gara a doppio oggetto), motivando il mancato accoglimento con l'argomentazione che l'esenzione è contraria alla logica del decreto, che esclude che le società in partecipazione pubblica svolgano attività d'impresa in assenza di un interesse pubblico e in regime di mercato, e che l'esenzione stessa si applicherebbe a un gran numero di società a controllo pubblico, nonché, tendenzialmente, a tutte le società miste;

con riferimento all'articolo 16, non è stata accolta la condizione n. 20 ove si chiedeva di armonizzare la disciplina delle società *in house* dettata dall'articolo medesimo con le disposizioni di cui all'articolo 5 del codice dei lavori pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016) e con le disposizioni di cui all'articolo 7 dello schema di decreto legislativo in corso di esame, recante testo unico in materia di servizi pubblici locali, con riguardo ai requisiti identificativi e alla qualificazione dell'affidamento *in house*;

con riferimento all'articolo 19 non è stata recepita la condizione n. 22 volta a prevedere l'applicazione della disciplina lavoristica del trasferimento d'azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento a seguito di procedura competitiva – analogamente a quanto previsto per la procedura di revi-

sione straordinaria delle partecipazioni di cui al comma 9 dell'articolo 24 del provvedimento in oggetto – evitando anche che i lavoratori interessati debbano ricorrere alla ricongiunzione per il raggiungimento dei requisiti pensionistici, motivando il mancato recepimento con l'argomentazione che la materia è già adeguatamente disciplinata dal citato comma 9 dell'articolo 24;

con riferimento all'articolo 20, in ordine all'obbligatorietà dei piani di razionalizzazione delle partecipazioni, non è stata accolta la condizione n. 24, con cui si chiedeva di ridefinire, quale presupposto per la predisposizione obbligatoria di un piano di riassetto, il limite di un milione di euro, di cui alla lettera *d*) del comma 2, riferito al fatturato medio nei tre anni precedenti, anche prevedendone la riduzione eventualmente collegandola ad altri criteri maggiormente idonei a misurare l'efficienza e l'economicità della gestione, motivando il mancato accoglimento con l'argomentazione che è necessario mantenere il suddetto limite per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di aggregazione;

con riferimento al citato articolo 20, sempre in ordine all'obbligatorietà dei piani di razionalizzazione delle partecipazioni, da effettuare qualora le amministrazioni pubbliche ravvisino, tra le altre, partecipazioni che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, non è stata recepita la condizione n. 25 con cui si richiedeva che il risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, quale presupposto per la predisposizione obbligatoria di un piano di riassetto, non rappresentasse una percentuale inferiore al 5 per cento del fatturato, motivando il mancato accoglimento con il fatto che, ai fini del citato riassetto, si ritiene prevalente il carattere strutturale della perdita ripetuta in più esercizi;

infine, per quanto riguarda le osservazioni contenute nel parere favorevole espresso dalla Commissione bilancio nella citata seduta del 30 giugno 2016, preso

atto del fatto che l'osservazione n. 12 è stata ritenuta superflua, in quanto la norma contenuta all'articolo 11 sarebbe sul punto già chiara, si sottolinea comunque l'esigenza di verificare che la norma stessa conduca ad una applicazione omogenea del limite al trattamento economico a soggetti iscritti a diverse gestioni previdenziali, in modo da evitare disparità di trattamento in relazione ai diversi regimi previdenziali di amministratori e dipendenti delle società a partecipazione pubblica;

ritenuto che:

il mancato recepimento delle citate condizioni e osservazioni possa dar luogo a criticità;

pertanto le indicazioni ivi contenute debbano essere tenute in debita considerazione all'atto dell'adozione definitiva del provvedimento;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 11, si valuti l'opportunità di escludere dall'applicazione delle disposizioni in materia di composizione del consiglio di amministrazione e di divieto di stipula dei patti di non concorrenza le società nelle quali l'affidamento del contratto di appalto o di concessione sia avvenuto a seguito di una procedura ad evidenza pubblica (gara o gara a doppio oggetto), giacché le motivazioni addotte per il mancato inserimento della predetta esclusione nel provvedimento in oggetto appaiono almeno in parte inconferenti, essendo l'interesse pubblico sottostante all'esercizio dell'attività di impresa uno dei presupposti essenziali per l'applicazione della disciplina recata dal provvedimento medesimo;

2) con riferimento all'articolo 16, si valuti l'opportunità di armonizzare – conformemente a quanto previsto dall'articolo 7 dello schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di servizi

pubblici locali di interesse economico generale (Atto n. 308) – nel rispetto della normativa e della giurisprudenza comunitaria, la disciplina delle società *in house*, con particolare riferimento ai requisiti identificativi e alla qualificazione dell'affidamento *in house*, con quella di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

3) all'articolo 19, si valuti l'opportunità di prevedere l'applicazione della disciplina lavoristica del trasferimento d'azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento a seguito di procedura competitiva, anche nel caso in cui la cessazione dell'affidamento non sia conseguente alla procedura di revisione straordinaria, al fine di evitare una disparità di trattamento a danno dei lavoratori interessati che, diversamente dai lavoratori dipendenti da società soggette alla citata procedura di revisione, dovreb-

bero ricorrere alla ricongiunzione per il raggiungimento dei requisiti pensionistici;

4) all'articolo 20, in ordine all'obbligatorietà dei piani di razionalizzazione delle partecipazioni, si valuti l'opportunità di ridefinire, quale presupposto per la predisposizione obbligatoria di un piano di riassetto, il limite di un milione di euro, di cui alla lettera *d*) del comma 2, riferito al fatturato medio nei tre anni precedenti, anche prevedendone la riduzione eventualmente collegandola ad altri criteri maggiormente idonei a misurare l'efficienza e l'economicità della gestione, da definire, ad esempio, in relazione ai diversi ambiti territoriali e settoriali di operatività delle società interessate, al fine di evitare di penalizzare società che operano in condizioni di economicità in settori particolarmente rilevanti ai fini della erogazione di servizi essenziali, quali quelli che erogano servizi alla persona.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Atto n. 297-bis.**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
PRESENTATA DAL GRUPPO M5S**

La V Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

premessi che:

il provvedimento in esame recepisce alcune delle condizioni e osservazioni indicate dalla Commissione Bilancio in sede di esame dell'atto del Governo n. 297;

il provvedimento all'esame mira a individuare misure che limitino la costituzione di nuove società pubbliche, riducano e razionalizzino il numero di società esistenti, impediscano la proliferazione di società non necessarie e rendano trasparenti i bilanci delle società pubbliche;

l'attuale disastrosa situazione delle società partecipate è frutto della cattiva qualità della regolazione, che agevola la costituzione di società o il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche, non necessarie per perseguire dei fini istituzionali o scarsamente produttive, nonché l'inefficienza della gestione societaria;

ritenuto che:

anche in questo provvedimento gli obiettivi da perseguire sembrano essere quelli di mere logiche di profitto e di mercato da un lato, e dall'altro di miope riduzione della spesa. Non si pone l'accento su quelli che dovrebbero essere gli obiettivi principali dello Stato, ovvero la tutela e il benessere dei cittadini, l'accessibilità ai servizi da parte dei cittadini, la

qualità dei servizi offerti ai cittadini, la garanzia di poterne usufruire e il risparmio degli stessi nell'accedere agli stessi;

il testo continua a mantenere le criticità originarie che, secondo il consiglio di Stato, si sostanziano in questi termini: non piena conformità al criterio di delega, finalizzato al riordino, in unico contesto legislativo, di tutte le diverse discipline speciali; mancanza di idonei criteri di identificazione della normativa fatta salva; indebolimento del principio secondo cui le società pubbliche devono essere costituite per atto della pubblica amministrazione;

laddove viene indicato che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire, acquisire o mantenere partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, comma 1 dell'articolo 4, ancorché al comma 2 viene ribadito che hanno l'obbligo di perseguire la produzione di beni e servizi di interesse generale, andava altresì specificato anche il *modus operandi*, cioè che le amministrazioni pubbliche possono solo costituire società che operino per il benessere della collettività, ciò al fine di evitare l'utilizzo di tale strumento per fini anomali o comunque lontani dalle reali necessità delle amministrazioni pubbliche che devono perseguire obiettivi legati al benessere dei cittadini e non di mero risparmio economico;

la condizione n. 1 posta dalla Commissione V, nella quale, al fine di depoten-

ziare lo sproporzionato potere affidato alla Presidente del Consiglio dei Ministri, veniva esplicitamente richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti, non è stata rispettata, in quanto la modifica del testo proposta indica una semplice trasmissione alle Camere a fini di comunicazione alle commissioni competenti;

è da ritenersi non condivisibile il considerare le società a controllo pubblico come mere ripartizioni di quote, ma andava prevista una definizione più ampia della stessa che ricomprendesse tutte quelle situazioni in cui l'ente pubblico esercita una influenza, determinante se pur indiretta, sulle decisioni e gli obiettivi che la società esterna deve adottare;

in merito ai criteri di costituzione individuati dall'articolo 7, così come anche rilevato dal Consiglio di Stato il testo in esame non chiarisce il rapporto tra l'atto amministrativo con cui viene deliberata la costituzione e l'atto costitutivo della società, che non possono coincidere;

con riferimento all'articolo 8, rubricato acquisto di partecipazione in società già costituite, il Consiglio di Stato ha manifestato alcuno dubbi, almeno per le società non quotate, in ordine alla mancata previsione di procedure concorsuali da osservare una volta assunta la decisione di acquisto, al fine di evitare operazioni economiche sottratte a qualunque forma di controllo pubblico. Si dovrebbe comunque prevedere un obbligo di motivazione, in quanto quello previsto attraverso il rinvio all'articolo 5, comma 1, attiene alle finalità istituzionali perseguite e non alla scelta della società;

il testo proposto elimina il comma 8 dell'articolo 9, che riteniamo vada reinserito;

va soppressa l'eccezione prevista dal comma 2 dell'articolo 10, dove in casi eccezionali l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. Tale facoltà deve essere motivata e deve dimostrare la convenienza

economica dell'operazione, evitando di creare buchi di bilancio per poi vendere le partecipate perché così si risa l'ente;

va reinserito all'articolo 11 comma 8 che gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti di pubbliche amministrazioni, senza alcuna eccezione;

il comma 6 dell'articolo 14 sembra eccedere i criteri ispiratori della legge delega (in particolare, l'articolo 18). Quest'ultima, infatti, pone quale fine prioritario dell'emanando decreto legislativo, la tutela e promozione della concorrenza anche attraverso la preventiva definizione, nell'ottica della razionalizzazione e della riduzione, di condizioni e limiti per la costituzione di società o per l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie;

l'unica misura sanzionatoria prevista dalla legge delega riguarda, infatti, proprio la mancata attuazione dei citati principi di razionalizzazione e riduzione e si concretizza, principalmente, nella riduzione dei trasferimenti dello Stato alle amministrazioni inottemperanti. Nessun veto è invece immaginato, in capo all'ente controllante, in caso di fallimento di società controllata (salvo eventuali responsabilità degli amministratori delle amministrazioni partecipanti o degli organi di gestione e controllo delle società partecipate), e meno che mai la limitazione quinquennale della libertà di scelta della forma di gestione di determinati servizi, la quale, per la gravità del vincolo imposto, non può trovare giustificazione nel solo decreto delegato. Quest'ultimo, infatti, svuotando la funzione stessa dell'*in house* di salvaguardia di specifici interessi generali, supera la valutazione riservata alla P. A. circa l'eventuale opportunità/inopportunità di ricorrere al mercato e, di fatto, spinge verso una generalizzata privatizzazione dei servizi;

neppure appare ipotizzabile, nell'ottica di rimuovere l'illegittimità del comma 6 dell'articolo 14, una eliminazione *tout court* della disposizione in esame: si produrrebbe, infatti, esclusiva-

mente l'effetto di « autorizzare » gestioni fallimentari dell'*in house providing*, atteso che nessuna sanzione sarebbe prevista in capo alle amministrazioni che pure esercitavano sulla partecipata il controllo analogo (riportando il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto attuativo: esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata);

a *contrariis*, l'ipotizzata vigilanza da parte dell'organo straordinario di vigilanza (composto da uno o tre membri, a seconda del tipo di amministrazione vigilata) si pone perfettamente in linea con gli intendimenti della legge Madia, nella quale la società *in house* non viene cancellata ma diventa un fattore della futura riorganizzazione dell'Amministrazione, nei limiti delle esigenze finanziarie di revisione della spesa pubblica;

risulta del tutto inaccettabile, non trasparente e foriero di eventuali atteggiamenti che favoriscono la corruzione, l'eccezione espressa al comma 2 dell'articolo 10 che permette l'alienazione negoziata direttamente con un singolo acquirente. Tutte le alienazioni di partecipazioni devono essere effettuate nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e non discriminazione;

manca il contrasto al cosiddetto fenomeno delle « porte girevoli », cioè i manager pubblici che poi diventano amministratori pubblici e viceversa, in pieno contrasto con il principio di separazione tra controllante e controllato;

va rimossa l'eccezione all'articolo 16 comma 1;

l'articolo 18 prevede la possibilità di quotazioni in mercati regolamentati delle società a controllo pubblico, cosa assolutamente deleteria in quanto come abbiamo già più volte puntualizzato lo scopo del pubblico è il benessere dei cittadini e non la speculazione in borsa, è ancora più grave che non ci sia alcuna disposizione che escluda che possano effettuare operazioni utilizzando strumenti finanziari speculativi e/o derivati;

l'articolo 18, comma 1, lettera i), della legge delega prevede la « possibilità di piani di rientro per le società con bilanci in disavanzo con eventuale commissariamento », nonostante la Commissione si sia limitata a suggerire di introdurre un sistema diversificato per le società a controllo pubblico e soprattutto per le società *in house*, in questa sede si manifesta la contrarietà con questo tipo di suggerimento, soprattutto se tale opportunità si lega alla scelta che il Presidente del Consiglio dei ministri può assumere con riferimento all'esistenza o meno di società a partecipazione pubblica;

visto in conclusione che:

il decreto legislativo, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, non prevede con riferimento ai contratti di lavoro, di cui all'articolo 19, una proporzione tra il numero dei dirigenti e il personale operativo, nonché non prevede la possibilità di versare eventuali importi derivanti da sanzioni nel bilancio dello Stato o in programmi riferiti al sociale; né tantomeno risulta prescritta una qualsiasi forma di decadenza dal diritto a percepire compensi accessori per almeno 5 anni nel caso dovesse trattarsi di dirigenti responsabili;

il decreto legislativo non pare abbia fissato un termine per chiudere con effetto immediato tutte le società a partecipazione pubblica che risultano avere nominato solo i componenti dei consigli di amministrazione, senza poi avere assunto personale da almeno sei mesi, né tantomeno risulta prevista alcuna ipotesi di sanzionabilità di tutto il cda qualora non siano stati resi pubblici entro i termini i bilanci delle società cui fanno capo;

nel decreto legislativo non risulta prevista alcuna ipotesi di rescissione delle partecipazioni nei confronti di tutte quelle società che non perseguono finalità pubbliche,

esprime

PARERE CONTRARIO.